

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE
"COLLINARE"**

Viale Trento Trieste 33
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

**REGOLAMENTO GENERALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI
E INTERVENTI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA**

Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 23.04.2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Beneficiari

Articolo 4 - Garanzie ai beneficiari

Articolo 5 - Modalità di accesso al servizio

Articolo 6 - Attivazione d'ufficio

Articolo 7 - Valutazione dello stato di bisogno

Articolo 8 - Esito della valutazione

Articolo 9 - Sospensione, modifica, e chiusura del progetto personalizzato

Articolo 10 - Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

Articolo 11 - Derghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Articolo 13 - ISEE corrente

Articolo 14 - Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE

Articolo 15 - Emergenze socio-sanitarie e calamità naturali

Articolo 16 - Limiti di esigibilità

Articolo 17 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

Articolo 18 - Privacy e trattamento dati

Articolo 19- Modifiche al Regolamento

Articolo 20 - Entrata in vigore

Articolo 21 - Norme di rinvio

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato del Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC) dell'Ambito Territoriale "Collinare"¹ (di seguito Ambito); disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate dall'Ambito non già regolamentati da apposite norme statali, e regionali, da convenzioni e regolamenti dell'Ente Gestore e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.
2. Il Regolamento definisce inoltre le modalità generali di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e degli interventi, in conformità con la normativa vigente². Le prestazioni e i servizi erogati dal SSC sono delineati ciascuno in una apposita scheda analitica, disponibile presso la sede del servizio e il sito web dell'Ente Gestore, che esplicita definizioni, finalità, criteri di erogazione e le forme di compartecipazione alla spesa o di erogazione del contributo. Le schede analitiche vengono approvate e deliberate dall'Assemblea dei Sindaci che ne approva anche le successive modifiche.
3. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio dell'Ambito territoriale "Collinare".

Art. 2 **Principi e finalità**

1. Il SSC è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi fondamentali di universalità, sussidiarietà, adeguatezza, rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza. Sostiene le persone nel superamento delle situazioni di bisogno e difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi personalizzati concepiti nel rispetto delle differenze e possibilmente delle scelte espresse dai singoli. Garantisce la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale aprioristica garanzia di prestazione.
2. L'accesso a tali interventi è garantito a tutte le persone di cui al successivo art. 3 secondo i criteri di programmazione degli interventi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, sostenibilità e qualità delle prestazioni erogate.
3. Il sistema dei servizi è orientato alla stabilizzazione e consolidamento dell'offerta trasversale alle aree di bisogno, con particolare riguardo all'integrazione con i servizi socio-sanitari, del lavoro, dell'istruzione/formazione e dell'abitare.
4. Il SSC realizza attività, interventi e misure tra loro interconnesse aventi finalità concernenti le dimensioni della prevenzione e della promozione sociale, della attivazione di capacità e competenze comunitarie, del recupero sociale, per lo sviluppo di una comunità che "si prende cura", realizzando un sistema di servizi sociali che integri servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. Gli interventi assistenziali vengono il più possibile integrati con azioni promozionali al fine di evitare la dipendenza assistenziale dei singoli o dei nuclei familiari e sostenere le capacità e le competenze residue dei beneficiari mediante processi di accompagnamento e di positiva inclusione sociale.

Art. 3 **Beneficiari**

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento le persone di cui all'art.

¹ D.G.R. 2294/2019 "L.R. n. 6/2006, art 17: Modifica alla composizione degli ambiti territoriali per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni a seguito del passaggio del comune di Osoppo dall'ambito territoriale "Collinare" all'ambito territoriale "Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale". Approvazione definitiva. Fanno parte del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Collinare" i comuni di: Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

² Ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni, la presenza dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è requisito indispensabile per l'accesso alle prestazioni, agli interventi e ai servizi sociali agevolati e per la definizione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti.

4 comma 1 della L.R. 6/2006 e s.m.i.³

2. Tutti i richiedenti i benefici di cui tratta il presente regolamento devono essere edotti che gli stessi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte annualmente.
3. Per le persone temporaneamente presenti sul territorio dell'Ambito che si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e ove non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza il SSC attiva le prestazioni necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito, anche in attuazione a quanto disposto dall' art. 4 commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 6/2006.

Art. 4

Garanzie ai beneficiari

1. Il SSC assicura ai beneficiari, ovvero al legale rappresentante o al familiare:
 - a) la completa informazione su interventi e prestazioni erogate dal Servizio Sociale dei Comuni, sulle modalità di accesso e sulle possibilità di scelta nel rispetto dell'autodeterminazione del cittadino;
 - b) la consulenza professionale di un Assistente Sociale, finalizzata all'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Relativamente ai casi ammessi è garantito inoltre:
 - a) l'individuazione di un referente per il caso;
 - b) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio progetto personalizzato al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - c) il diritto a ricevere formale informazione sull'esito della propria istanza nei termini di legge;
 - d) il diritto a ricevere formale informazione circa la sussistenza a carico dell'utenza di una eventuale quota di compartecipazione sulle prestazioni erogate.
3. Il SSC garantisce inoltre il controllo sul mantenimento dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni e sulla qualità delle stesse anche quando sono erogate dai soggetti appaltatori, accreditati o convenzionati.
4. Il SSC persegue l'obiettivo della massima integrazione tra ambiti di intervento nei quali si articola il sistema dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.

Art. 5

Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso ai servizi di norma avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, del familiare o del rappresentante legale ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, ivi comprese le figure intermedie (curatori, amministratori di sostegno) nei limiti dei poteri loro conferiti. Nei casi di impedimento alla sottoscrizione per ragioni connesse allo stato di salute l'istanza verrà raccolta

³ Art. 4 della l.r. 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni (Destinatari del sistema integrato):

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
 - a) i cittadini italiani;
 - b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo d.lgs.;
 - c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

dall'incaricato di pubblico servizio con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessari alla valutazione del caso. Tale documentazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, potrà essere sostituita da autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
3. Il SSC, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, procede alla necessaria istruttoria per tramite dell'assistente sociale di riferimento e/o degli uffici amministrativi del servizio.

Art. 6

Attivazione d'ufficio

1. Il SSC si attiva d'ufficio nei casi di:
 - esecuzione di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile della persona nella sua interezza.
2. È compito dell'assistente sociale, laddove previsto o possibile, informare il diretto interessato ovvero il legale rappresentante, circa l'avvio del processo di presa in carico, acquisendone il consenso. Nei casi di impedimento alla sottoscrizione per ragioni connesse allo stato di salute il consenso verrà raccolto dall'incaricato di pubblico servizio con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

Valutazione dello stato di bisogno

1. Laddove le disposizioni di legge non prevedano degli automatismi o specifici criteri, l'accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato alla valutazione tecnico-professionale dello stato di bisogno del richiedente che compete all'assistente sociale. La L. n. 328/2000, all'art. 14, prefigura il progetto personalizzato (di seguito denominato ProP) quale strumento cardine di lavoro. Con riferimento ai principi della personalizzazione degli interventi, alla promozione dell'autonomia, all'inclusione sociale, al sostegno di esperienze che, quando possibile, favoriscono la vita indipendente; il ProP viene delineato, ove possibile, con il coinvolgimento della persona/famiglia. Il processo di valutazione si qualifica come intervento complesso e non anzitempo definibile. L'operatore si avvale della metodologia professionale propria e del lavoro di équipe e, ove necessario, acquisisce pareri di altre figure professionali o di servizi specialistici.
2. L'assistente sociale provvede alla valutazione della situazione di bisogno, anche sulla base, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi:
 - a. condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i Servizi territoriali;
 - b. situazione familiare, con particolare attenzione ai componenti fragili del nucleo;
 - c. contesto abitativo e sociale;
 - d. situazione economica e lavorativa.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dai comuni dell'Ambito o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a., c. e d. del precedente comma
4. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il SSC, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

Art. 8

Esito della valutazione

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, l'assistente sociale referente predispone il ProP dove

sono definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento ed è sottoscritto dai soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura.

2. Il Prop viene redatto in un termine massimo di 60 giorni, salvo ulteriori esigenze istruttorie debitamente comunicate e motivate al beneficiario.
3. La condivisione del ProP da parte dell'assistente sociale e dell'interessato, ovvero del legale rappresentante ovvero dai soggetti previsti dal dall'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000, è condizione essenziale per l'avvio delle attività previste dal progetto.
4. Nella fase di valutazione dell'istanza, di stesura e di realizzazione del ProP possono essere coinvolti anche soggetti afferenti ad altri servizi in ragione delle specifiche competenze richieste nel fronteggiamento della situazione-problema secondo le modalità di collaborazione con gli stessi (ASUFC; CPI; COR; UEPE; USSM...)
5. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, verrà comunicato al richiedente la sua collocazione nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

Art. 9

Sospensione, modifica, e chiusura del progetto personalizzato

1. In caso di modifica dello stato di bisogno i ProP vengono aggiornati e condivisi con il beneficiario e/o con il familiare e/o con il rappresentante legale che provvedono a nuova sottoscrizione.
2. I ProP vengono, di norma, sospesi laddove subentrino situazioni fattuali giuridiche incompatibili con l'attuazione degli stessi.
3. I ProP vengono chiusi e i servizi non più erogati qualora si verificano:
 - a. il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'accesso al/ai servizio/i;
 - b. la rinuncia al servizio scritta e motivata dell'utente e/o del familiare e/o del rappresentante legale dell'utente;
 - c. il decesso del beneficiario.
4. La immotivata mancata sottoscrizione, collaborazione o adesione dell'interessato al ProP determina, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il SSC si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Criteri e strumenti di valutazione della situazione economica

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'ISEE e in base ai contenuti dell'eventuale suindicato ProP, alla compartecipazione al costo delle stesse. La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento e dai dettagli contenuti nelle schede di ciascun servizio erogato.
3. La situazione economica è soggetta a revisione e rivalutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed ogniqualvolta vi sia una variazione significativa della stessa che coinvolge il beneficiario degli interventi ovvero i componenti del nucleo familiare. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della

situazione economica.

4. In caso di presentazione di nuova attestazione ISEE., ex art. 10 co. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione ovvero alla avvenuta comunicazione di presentazione della DSU. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal SSC.
5. In caso di immotivata assenza dell'attestazione ISEE, allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento della tariffa massima della prestazione.
6. In caso di presentazione di un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione ISEE. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito eventualmente maturato.
7. Alla scadenza dell'attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.
8. Il SSC, qualora lo ritenga necessario, può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale, nonché la capacità di spesa del soggetto interessato fino ai tre anni precedenti l'attestazione ISEE. Eventuali le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute in tale lasso temporale, se effettuate in favore di persone tenute agli alimenti sono prese in considerazione per la quantificazione di compartecipazioni e contributi, così come previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, art.6 comma 3 lettera c.
9. Qualora il beneficiario non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il SSC, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del SSC, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Art. 11

Deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate

1. In presenza di particolari situazioni e in via eccezionale, sono possibili deroghe alle procedure di accesso alle prestazioni sociali agevolate, adeguatamente motivate dall'assistente sociale referente e controfirmata dal responsabile, ove si accertino:
 - a) la necessità di intervenire in situazione d'emergenza al fine di garantire la tutela delle persone in difficoltà;
 - b) rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) e successive modifiche ed integrazioni, purché verificabili ed adeguatamente sostenute da idonee pezze giustificative.

Articolo 12

Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza

delle dichiarazioni presentate.

2. I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate erogate. È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa a comprova della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario di una prestazione agevolata, fatto salvo l'obbligo ad acquisire d'ufficio (art. 43 del D.P.R. n. 445/2000) le informazioni, i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
4. I controlli di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 vengono effettuati tramite le banche dati del servizio stesso ovvero, qualora non inerenti dati in possesso del SSC, mediante richiesta di verifica diretta o indiretta ad altre Pubbliche Amministrazioni. Tali accertamenti possono essere effettuati anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
5. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.
6. Qualora dai controlli eseguiti dall'ufficio emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano comunque un indebito vantaggio al beneficiario, fatta salva l'eventuale attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione/denuncia alle autorità competenti, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento a regolarizzare la domanda, senza che ciò determini la lesione di posizioni giuridiche terze, nel termine che sarà indicato, pena la perdita del beneficio erogato/erogando.
7. Qualora trattasi di errore essenziale che abbia determinato/determini l'indebita percezione dei benefici in parola, il Responsabile del procedimento, fermi restando gli obblighi di segnalazione/denuncia all'autorità competente, provvede a:
 - a) far decadere/sospendere la fruizione della prestazione;
 - b) l'applicazione della corretta tariffa dovuta ovvero alla riduzione delle agevolazioni, con decorrenza dal mese successivo alla conclusione dell'endoprocedimento di controllo;
 - c) attivare tutte le opportune azioni, anche giudiziali, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

Articolo 13 ISEE corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Articolo 14

Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini ISEE

1. **Abbandono del coniuge** – La persona che intenda far valere la situazione di “abbandono” da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al Servizio Sociale diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge; - segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento relativo si conclude con una dichiarazione di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

2. **Estraneità affettiva** - Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 co. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al SSC, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con una dichiarazione di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

Art. 15

Emergenze socio-sanitarie e calamità naturali

1. In situazioni contingenti di eccezionale gravità ed emergenza, anche sanitaria, causate da eventi imprevedibili di portata locale o nazionale, i criteri di accesso previsti dal presente regolamento possono, in tutto o in parte, essere transitoriamente derogati, con apposita delibera dell'Assemblea dei Sindaci, che indichi le diverse procedure e interventi adottabili in relazione alla situazione contingente, oltre alla durata delle stesse, nonché, se del caso, le modalità di un successivo riallineamento delle misure erogate ai criteri del presente regolamento.
2. Con simile procedura sarà inoltre possibile disporre la transitoria erogazione di nuove prestazioni non previste dal presente regolamento
3. Gli interventi di cui sopra saranno comunque attivabili e/o attivati nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane.

Art. 16

Limiti di esigibilità

1. I beneficiari mantengono il diritto alle prestazioni qui regolamentate, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa di riferimento e in relazione al perdurare dello stato di bisogno come accertato dal SSC o da altra autorità competente.

Art. 17

Accesso agli atti ed alle informazioni

1. L'accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dell'ente gestore siccome legittimi.

Art. 18

Privacy e trattamento dati

1. I dati e le informazioni fornite dai beneficiari sono trattati in ottemperanza alla normativa vigente. La condivisione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini dell'intervento, anche con altri plessi dell'amministrazione pubblica, è eseguita conformemente alla normativa vigente.

Art. 19

Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei

Sindaci, anche in relazione alle modifiche normative.

2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni di cui alle relative schede, può essere rivista annualmente in sede di previsione di bilancio su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.07.2021.
2. Le misure previste dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per la regolamentazione di prestazioni qui non disciplinate, si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe, ovvero ai criteri individuati dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Questo regolamento si rifà ai principi sanciti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore e in particolare a quanto contenuto:

- articoli 2 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
- L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 31/2018 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),;
- D.G.R. 2294/2019 “L.R. n. 6/2006, art 17: Modifica alla composizione degli ambiti territoriali per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni a seguito del passaggio del comune di Osoppo dall’ambito territoriale “Collinare” all’ambito territoriale “Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale”. Approvazione definitiva.
- D.P.R. n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.C.M. n. 221/1999 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modifiche e integrazioni.
- Art. 570 Codice Penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”